

REP. N.14743

ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI CUI ALL'ART. 3, LETT. VVVV), E/O ATTIVITÀ DI SUPPORTO DI CUI AL CAP. 3 DELLE LINEE GUIDA N. 1 ANAC, PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO (STIR) DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'AMBITO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI - CUP: B21B21000750001- CIG: 96541042A6

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventitrè, il giorno diciotto del mese di dicembre, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Presenza d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati e della DGR n. 466 del 27/07/2023, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0604791 del 14/12/2023, ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata Direzione Generale, Dott. Fabrizio

Manduca, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 0601738 del 13/12/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) e la Società OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., con sede legale in Palermo, via Resuttana n. 360, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Palermo n. 06246750829, partita iva n. 06246750829, nella persona del legale rappresentante Ing. Rocco Martello, nato a [REDACTED], identificato a mezzo C.I. n. [REDACTED] del [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 09/08/2023 (documento n. T 525531206) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Owac Engineering Company srl. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/10/2013, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 06246750829, partita Iva n. 06246750829, REA n. PA – 308280.

Verificate dalla Direzione Generale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:

- Società Owac Engineering Company SRL con prot. PR_PAUTG_Ingresso_0125640_20230809;

Verificato che il Ministero dell'Interno ha rilasciato per la società Società Owac Engineering Company SRL informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui è emerso che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società Società Owac Engineering Company SRL con prot. n. INPS_ 38929842, con scadenza al 09/04/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante Vicario sono certo, premettono che:

- l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha avviato una procedura di ricognizione degli atti di programmazione e/o delle delibere esistenti, ai fini dell'individuazione degli interventi ritenuti prioritari e strategici per la Regione, per i quali risulta necessario procedere alla redazione delle diverse fasi di progettazione fino al raggiungimento del livello esecutivo, per la conseguente attività di verifica e validazione necessaria alla piena cantierabilità delle opere;

- la Regione, con Delibera di Giunta Regionale (di seguito per brevità DGR) n. 520 del 25/11/2020, ha pertanto formulato indirizzi per l'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, al fine di dotarsi di progetti esecutivi prontamente cantierabili da finanziare nel nuovo ciclo di programmazione, strutturando, nell'ottica di semplificazione, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa regionale, il processo di progettazione secondo le più recenti normative tecniche di settore; - la suddetta DGR n. 520/2020 ha destinato risorse del Programma Operativo Complementare (di seguito POC) 2014/2020, per finanziare Accordi Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, servizi di verifica e validazione) fino ad un massimo di 100 milioni di euro e ha demandato all'Ufficio Speciale la predisposizione e lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;

- Con successiva Delibera Cipess 79/2021 del 22/12/2021, per conseguire l'immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, il Fondo Sviluppo e Coesione (in seguito FSC) 2021-2027 è stato dotato delle disponibilità necessarie per finanziare gli Accordi Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, servizi di verifica e validazione).

- Con DGR 270/2022 del 01/06/2022 sono stati Istituiti i capitoli di Entrata e di Spesa del Piano stralcio FSC 2021/2027;

- con Decreto Dirigenziale n.89 del 16/02/2023 sono stati approvati gli atti di gara per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per l'ammodernamento tecnologico di impianti di trattamento meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio della Regione Campania per l'ambito territoriale dell'area metropolitana di Napoli;

- con Decreto Dirigenziale n.101 del 20/02/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere – Staff 92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta telematica (proc n. 3578/AP/2023) per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv), per l'ammodernamento tecnologico di impianti di trattamento meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio della Regione Campania per l'ambito territoriale dell'area metropolitana di Napoli, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del Codice degli Appalti;
 - con Decreto Dirigenziale n. 495 del 27/06/2023 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;
 - la Commissione Giudicatrice, al termine del suo lavoro, ha proposto di aggiudicare in favore della Società OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., con sede legale in Palermo, via Resuttana n. 360, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Palermo n. 06246750829, partita iva n. 06246750829, con una percentuale di ribasso del 53,60% da praticare sui prezzi delle lavorazioni, per un importo contrattuale complessivo di € 2.803.900,00, IVA esclusa;
 - con Decreto Dirigenziale n.687 del 15/09/2023 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, preso atto dei verbali della Commissione di gara e degli esiti della verifica dei requisiti di idoneità professionale operata dal R.U.P., si è proceduto all'aggiudicazione efficace nei confronti della Società;
 - l'Ufficio Speciale Avvocatura ha già espresso, con nota acquisita al prot. n. 0191985 del 08/04/2022, parere di propria competenza sullo schema del presente Accordo Quadro, redatto in occasione dell'intervento analogo denominato "Schema di Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di cui al Capitolo III "indicazioni Operative", punto 5, delle linee guida n.1 dell'ANAC per l'esecuzione di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO nella Regione Campania" e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dall'Ufficio Speciale;
 - con Decreto Dirigenziale n 89 del 16/02/2023 dell'Ufficio Speciale è stato approvato lo schema del presente Contratto, redatto sulla scorta delle osservazioni espresse dall'Ufficio Speciale Avvocatura;
- Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nel Capitolato d'Appalto e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentata dalla Società.

Gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Capitolato d'Appalto ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, sono patto e costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Tutti i suddetti atti sono conosciuti e accettati per intero dalle parti e sono custoditi presso i competenti uffici regionali.

Art. 2 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto dell'Accordo Quadro e degli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Società relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui la Società dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- dal D.M. 2.12.2016 n. 263;
- dal D.M. 17.6.2016;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

I Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dei documenti di cui ai precedenti commi. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per la Società, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Attuativi, la Regione, da un lato, e la Società, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi. contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per la Società, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Attuativi, la Regione, da un lato, e la Società, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Art. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

La Regione affida alla Società, che accetta, i servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) e/o attività di supporto di cui al cap. 3 delle Linee Guida n. 1 ANAC, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, per l'ammodernamento tecnologico di impianti di trattamento meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio della Regione Campania per l'ambito territoriale dell'area metropolitana di Napoli.

La Società, con la sottoscrizione, manifesta la volontà di obbligarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli allegati, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi.

La Società dichiara di aver preso visione del presente Accordo Quadro, degli allegati e di aver

incondizionatamente accettato ogni limite, vincolo ed onere connesso all'esecuzione dello stesso.

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte della Società dei citati servizi di ingegneria e architettura, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, nonché l'attività di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, la Società si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a prestare i servizi di cui agli artt. 1 e 10 del Capitolato speciale d'appalto, il tutto nella misura richiesta dalla Regione/Beneficiari attraverso le RPS sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a € 2.803.900,00. La Società prende atto ed accetta che le RPS saranno inviate dalla Regione con documenti elettronici a mezzo PEC. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

Art. 4 – Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, come disciplinato dall'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, e si esaurirà entro tale periodo ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.

L'Accordo Quadro si intende concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti Contratti Attuativi e/o Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo.

Il singolo Contratto Attuativo ha la durata necessaria all'esecuzione delle prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto parte Tecnica.

Art. 5 – Limite di spesa dell'Accordo Quadro, vincoli dei Contratti attuativi, Fatturazione e Corrispettivi

Il limite di spesa massimo complessivo dei servizi affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, è di Euro 2.803.900,00 (euro duemilioniottoctotremilanovecento/00) oltre IVA ed oneri di legge. Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli Contratti Attuativi che saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro.

Secondo quanto previsto dal punto 4.3 del Disciplinare, La Regione si riserva, qualora sia esaurito l'importo massimo spendibile, accertata la disponibilità di risorse, di chiedere alla Società, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino ai limiti previsti dall'art. 106 del Codice. La Regione Campania si riserva,

inoltre, nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo Quadro di richiedere i servizi oggetto del presente appalto, ove fosse necessario, per categorie non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora la società ne possieda i requisiti.

Non è garantito un importo minimo dell'Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei Singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Regione, né terzi, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente all'obbligo della Società di eseguire, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, i Piani Dettagliati delle Attività (PDA) condivisi dalla Regione, definiti a seguito di RPS.

I corrispettivi per ciascun Contratto Attuativo verranno determinati sulla base del ribasso unico percentuale 53,60 % (cinquantatré/60 per cento) indicato nell'Offerta economica.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e negli allegati, l'affidamento del Contratto Attuativo da parte della Regione/Beneficiari, avviene secondo il procedimento e la tempistica definita nel disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In applicazione di quanto previsto all'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto, alla sottoscrizione di ogni singolo Contratto Attuativo verrà riconosciuta alla Società, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% dell'importo del singolo Contratto Attuativo.

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio avverrà per ogni livello di progettazione (Progetto di tecnica ed economica, esecutiva) realizzato in ogni singolo Contratto Attuativo, ad avvenuta approvazione da parte del Beneficiario/Regione successivamente alle relative attività di verifica/validazione.

L'emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte della Società dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP), che deve riportare il calcolo del compenso del singolo livello progettuale, munito del nulla osta del RUP del Beneficiario/Regione.

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione del SAP da parte della Società, emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni:

1. una quota del 20% dell'importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale dell'anticipazione

già erogata alla sottoscrizione del Contratto Attuativo

2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;

3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Contratto Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Art. 6 - Affidamento dei Contratti Attuativi

Nel Contratto Attuativo saranno definiti l'oggetto della prestazione e gli elementi necessari per l'esecuzione della prestazione.

Rispetto alla tempistica prevista per l'esecuzione delle prestazioni, resta salva la facoltà di convenire tempistiche diverse anche in ragione della complessità di specifiche prestazioni.

La Società prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Regione/ Beneficiari hanno la facoltà di revocare la RPS sino alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.

La Società, inoltre, fermi gli importi di cui all'articolo precedente, dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo Contratto Attuativo nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentari e delle condizioni esecutive minime previste nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e di quelle migliorative eventualmente offerte.

I singoli Contratti Attuativi vengono sottoscritti a tutti gli effetti tra la Regione e attraverso la condivisione di Piani Dettagliati delle Attività secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto. Nei predetti Contratti Attuativi sarà indicato l'esatto importo dei servizi richiesti.

Art. 7 – Obbligazioni generali della Società

Sono a carico della Società tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni delle attività oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro

e negli allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, la Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto Attuativo e la Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

La Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Società si obbliga inoltre a garantire alla Regione che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Regione. La Società si obbliga, altresì, espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, negli allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione per quanto di rispettiva ragione;
- consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, obbligandosi ora per allora a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;

- comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Regione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.

La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.

La Società si obbliga ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; dette risorse potranno accedere agli uffici della Regione/Beneficiari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Società verificare preventivamente tali procedure.

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi ed escutere la garanzia definitiva.

Art. 8 - Obbligazioni specifiche della Società

La Società si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto, anche a quanto di seguito indicato.

La Società si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico della Società, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui all' articolo 5 del presente accordo quadro, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti

all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

La Società è obbligata, ed a tal fine espressamente si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro, a dare preventiva comunicazione alla Regione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o comunque connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato negli atti di gara.

La Società ha consegnato in Offerta tecnica i curricula delle figure professionali impegnate nell'esecuzione. Nel singolo Contratto Attuativo, la Società dovrà indicare i nominativi delle risorse che eseguiranno le prestazioni richieste tra le figure professionali presentate in sede di offerta. Eventuali sostituzioni dovranno essere autorizzate dalla Regione come di seguito precisato.

La Società riconosce, altresì, alla Regione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. In tal caso, la Società dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 2 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Regione, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Nel caso in cui la Società debba procedere alla sostituzione di una figura professionale deve previamente comunicarlo alla Regione. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione alla Regione, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 10, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Società e da questa comunicate alla Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari.

La Società prende atto che la Regione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione dei Contratti Attuativi le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi. A tal fine, essa accerta in corso

d'opera che le prestazioni siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'affidatario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo.

Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, la Società in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico della Società medesima.

La Società garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il personale preposto all'esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Regione o nelle sedi dei Beneficiari o in altre sedi da questi indicate potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza.

La Società si obbliga affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Accordo presso i luoghi di prestazione del servizio.

La Società si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Le attività richieste dalla Regione e dai Beneficiari dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard concordati con l'Amministrazione e formalizzati nel "Piano Dettagliato delle Attività" secondo le modalità previste nel Capitolato o altrimenti concordate tra le parti; la consegna degli elaborati non ne implicherà di per sé approvazione da parte della Regione o dai Beneficiari.

La documentazione progettuale, consegnata in osservanza dei termini stabiliti in ciascun Contratto Attuativo, sarà sottoposta ad approvazione da parte della Regione/Beneficiario. In caso di mancata approvazione della progettazione, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, la Società si obbliga a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Regione o per i Beneficiari.

Art. 9 - Verifiche e Monitoraggio

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere alla Società, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica riguardanti tra l'altro:

- la Regione o i Beneficiari per i quali sono in corso di erogazione i servizi di cui ai Contratti Attuativi;
- i Contratti Attuativi e i relativi Piani Dettagliati delle Attività suddivisi per Regione/Beneficiario;
- la data del Contratto Attuativo;
- i valori dei Contratti Attuativi e gli importi fatturati suddivisi per Regione/Beneficiario.

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Regione anche mediante l'uso di apposito sistema informativo. A tal fine, la Società si obbliga a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

La Società si obbliga a fornire bimestralmente alla Regione alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, secondo tracciato e modalità fissati dalla Regione.

Art. 10 - Penali

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, la Società si obbliga a consentire alla Regione e/o ai Beneficiari, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Regione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, può farne formale contestazione a mezzo PEC alla Società che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni. La contestazione dell'inadempimento può essere fatta anche da parte di un Beneficiario/Regione, parte di Contratto Attuativo, il quale avrà cura di presentarla formalmente sia alla Regione Campania sia alla Società; anche in tal caso, la Società dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione, alla Regione ed allo stesso Beneficiario/Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le deduzioni della Società non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, le penali potranno essere

applicate alla Società a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dalla Società, la Regione procede all'applicazione delle seguenti penali:

Ipotesi inadempimento sanzionato con penale		Valore della penale
1	Ritardo nella comunicazione della validità della Richiesta Preliminare di Servizi	0,3 per mille del valore dell'Ordine di Servizio Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
2	Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività	
3	Ritardo nella presentazione del nuovo Piano Dettagliato delle Attività a seguito delle osservazioni della Regione	0,7 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
4	Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi di cui al Piano Dettagliato delle Attività condiviso	
3	Ritardo nella consegna della progettazione rispetto ai termini di cui al Piano Dettagliato delle Attività condiviso	1 per mille del valore dell'Ordine di Servizio Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
6	Altri casi di inadempimento, non dovuti a ritardo	Da 0,3 a 1 per mille del valore dell'Ordine di Servizio Attuativo (IVA esclusa) secondo la gravità dell'inadempimento

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, l'Ordine di Servizio s'intenderà risolto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, mediante detrazione dalle somme dovute in base allo Stato Avanzamento delle Prestazioni (SAP). L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla fatturazione periodica; per la quota detratta dal corrispettivo spettante alla Società deve emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa. La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso

corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva. L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La Regione si riserva la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.

Art. 11 – Cauzione e polizza assicurativa

Si dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva a norma di quanto disposto dal Disciplinare per l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro di € 754.000,00, mediante polizza fidejussoria n.54/44155XE del 11/10/2023, rilasciata da SARA Assicurazioni SPA. La Società ha presentato la Polizza Responsabilità civile professionale n 2021/07/6275231, con scadenza 13/11/2024, emessa da Italiana Assicurazioni S.p.A.

Art. 12 - Risoluzione

In applicazione di quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, a norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. e all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC alla Società, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal precedente art.10 del presente Accordo Quadro;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Società nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno della Società inadempiente. La Regione potrà altresì procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva della Società risulti negativo per due volte consecutive. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso la Società si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dei Beneficiari/Regione. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Società a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno. La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del Codice degli Appalti, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dalla Società in sede di offerta.

Si precisa che la risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi costituirà motivo di risoluzione anche dell'Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla Società ai sensi dell'artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Recesso

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall'Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa;
- b. reiterati inadempimenti della Società.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Società che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la Regione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC. In tali casi, la Società ha diritto al pagamento da parte della Regione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori;
- b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
- c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

La Regione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC. In ogni caso di recesso la Società si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dei Beneficiari/Regione. Qualora la Regione receda dall'Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente articolo, non potranno essere emesse nuove RPS da parte dei Beneficiari/Regione.

Art. 14 – Clausola di manleva

La Società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti sia per quanto riguarda i propri collaboratori a vario titolo coinvolti, nonché rispetto ai

materiali di sua proprietà o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dalle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 15 – Riservatezza

La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L'obbligo di cui al precedente punto si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si obbliga a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente accordo quadro. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 16 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 17 - Responsabile dell'Accordo Quadro

Il Responsabile dell'Accordo Quadro, nominato dalla Società, per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è l'ing. Rocco Martello responsabile nei confronti della Regione e dei Beneficiari, per quanto di

propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto la Società.

Art. 18 - Foro competente.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e la Regione in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Napoli.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali e nomina a responsabile del trattamento dei dati

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché

tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, in relazione ai contratti attuativi sottoscritti, in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti relativi ai contratti attuativi, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della Società medesima, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 21 – Codice di comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Clausola Anti Pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società costituenti il RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per la Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 - Clausola finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o del Capitolato e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) da parte della Regione e/o dei Beneficiari non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali contratti attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Art. 24 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it
- 2) Società: owac.engineering@pec.it

Art. 25 - Spese contrattuali

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventiquattro pagine, di cui ventitrè pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).



Firmato digitalmente da:

ROCCO MARTELLO

Documento firmato da:
FABRIZIO MANDUCA
18.12.2023 14:23:50 UTC

Documento firmato da:
DARIO FONZO
18.12.2023 14:24:46 UTC

Ricevuta del: 18/12/2023 ora: 15:48:46

Utc: 1702910920792770

Utc_string: 2023-12-18T15:48:40.792770+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 18/12/2023

Ora invio: 15:48:40

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 3

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 199539610

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FNZDRA76E07F839B

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14743/2023 (del codice fiscale: FNZDRA76E07F839B)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 49515 del 18/12/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	

Data: 21/12/2023 ora: 19:25:24

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 18/12/2023

Ora invio: 15:48:40

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 199539610

Identificativo attribuito dall'utente: 3

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 07264838736

Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 18/12/2023

Atto con Repertorio: 14743/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo	Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario

ATTESTO

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 26 pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 04/01/2024

Il Dirigente
Dott. Dario Fonzo